

# STATUTO

## Sommario

<b>ASSOCIAZIONE</b> .....	<b>2</b>
Art. 1 DENOMINAZIONE .....	2
Art. 2 FINALITÀ .....	2
Art. 3 OBIETTIVI .....	2
Art. 4 DURATA .....	2
Art. 5 PATRIMONIO .....	2
Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO .....	3
<b>ASSOCIATI</b> .....	<b>3</b>
Art. 7 QUALIFICA .....	3
Art. 8 CRITERI DI AMMISSIONE .....	3
Art. 9 DOVERI .....	4
Art. 10 DIRITTI .....	4
Art. 11 ESCLUSIONE .....	4
Art. 12 RECESSO .....	4
<b>ORGANI SOCIALI</b> .....	<b>5</b>
Art. 13 ORGANI SOCIALI .....	5
<b>ASSEMBLEA</b> .....	<b>5</b>
Art. 14 COMPOSIZIONE .....	5
Art. 15 CONVOCAZIONE .....	5
Art. 16 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO .....	5
<b>CONSIGLIO DIRETTIVO</b> .....	<b>6</b>
Art. 17 COMPOSIZIONE .....	6
Art. 18 COMPITI .....	6
Art. 19 RIUNIONI .....	7
Art. 20 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO .....	7
<b>PRESIDENTE</b> .....	<b>7</b>
Art. 21 SEDE .....	7
Art. 22 NOMINA .....	7
Art. 23 COMPITI E POTERI .....	7
<b>SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</b> .....	<b>8</b>
Art. 24 CAUSE .....	8
Art. 25 PRONUNCIA .....	8
Art. 26 NORMA FINALE .....	8

## **ASSOCIAZIONE**

### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

È costituita con sede in 21100, VARESE via Poligono n.9 la “**Associazione Internazionale Aikido**” Associazione Sportiva Dilettantistica, individuata di seguito con l’acronimo **A.I.A.** e denominata anche **International Aikido Association**

### **Art. 2 FINALITÀ**

L’**A.I.A.** non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale. Il presente statuto è ispirato al principio di democrazia interna e si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché degli statuti e regolamenti di Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva nazionale e/o internazionali, cui l’Associazione intenda affiliarsi.

### **Art. 3 OBIETTIVI**

L’**A.I.A.** ha come obiettivo la pratica, l’insegnamento e la divulgazione dell’Aikido, secondo gli insegnamenti del Maestro Hirokazu Kobayashi. L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività sportiva, ricreativa, turistica.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l’**A.I.A.** potrà, tra l’altro:

- 1) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, ivi compresi corsi per Istruttori e Maestri;
- 2) organizzare stage, congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla pratica e alla promozione dei valori della disciplina;
- 3) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, organizzare e/o collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- 4) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati, ivi compresa la distribuzione agli associati di pubblicazioni o filmati inerenti alla pratica dell’aikido;
- 5) svolgere attività commerciale, in via accessoria e strumentale, fermo restando lo scopo finale non lucrativo dell’associazione.

### **Art. 4 DURATA**

La durata dell’Associazione è illimitata.

### **Art. 5 PATRIMONIO**

Il Patrimonio è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà dell’**A.I.A.**
- 2) quote versate dai Soci Ordinari
- 3) atti di liberalità e contributi da parte di Enti pubblici e Privati (persone fisiche e giuridiche)
- 4) trofei, premi o altri riconoscimenti conferiti all’**A.I.A.** nel corso di manifestazioni sportive o culturali
- 5) eventuali eccedenze di bilancio
- 6) loghi, denominazioni, pubblicazioni in forma grafica, video o audio, cartacea e/o digitale.

Il fondo comune non è divisibile finché dura in vita l’Associazione. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Il bilancio viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è reso pubblico tramite affissione presso la sede dell'Associazione .

Eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere riportate al successivo esercizio sociale quale incremento del fondo comune.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 7 QUALIFICA**

Possono essere Associati le persone fisiche e giuridiche (italiane e straniere), nonché gli Enti e le Associazioni che condividano gli scopi di cui agli articoli 2 e 3 primo comma e che siano accettati dal Consiglio Direttivo.

I minori di anni diciotto sono rappresentati nei rapporti sociali da chi esercita la potestà parentale. Il numero degli associati è illimitato.

Gli Associati si distinguono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

I **Soci Ordinari** sono ammessi a partecipare alle attività dell'**A.I.A.**, secondo i criteri e le modalità indicati all'art.8.

I **Soci Onorari** sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di uno o più Consiglieri, di uno o più Maestri oppure di 3 o più Soci Ordinari fra i soggetti che abbiano dato un significativo contributo alla vita dell'Associazione e si siano distinti nella società per attività culturali, sportive, sociali. I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo contributivo della quota associativa e non hanno diritto di voto. La qualifica di Socio Onorario è a tempo indeterminato, ma può essere revocata dal Consiglio Direttivo per adeguate motivazioni (Art. 11).

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte e si perde per:

- 1) decesso del Socio Ordinario
- 2) recesso del Socio Ordinario
- 3) esclusione del Socio Ordinario

### **Art. 8 CRITERI DI AMMISSIONE**

La persona fisica o giuridica che intenda iscriversi all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, compilando l'apposito modulo contenente:

- 1) i dati anagrafici del richiedente
- 2) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti dell'**A.I.A.** e alle deliberazioni degli organi sociali
- 3) informativa e acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali, immagini, audio e video relativi alle attività associative, ogni altro dato previsto dalla legge o ritenuto utile per la vita associativa.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riserva di ammettere o rifiutare la domanda del richiedente.

L'accoglimento della domanda di ammissione comporta la qualifica di "Socio Ordinario" e l'iscrizione nel Libro Soci cui fa seguito la consegna del libretto associativo "budo pass".

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato, la qualifica di Socio Ordinario è effettiva solo in esecuzione dell'Art. 9 punto 1).

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà esser comunicata per iscritto al Richiedente. L'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di emissione della predetta

## **Associazione Internazionale Aikido - A.I.A. - International Aikido Association**

comunicazione, ha diritto di presentare ricorso scritto all'Assemblea dei Soci che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

### **Art. 9 DOVERI**

Tutti i Soci Ordinari hanno pari doveri.

Il Socio ha il dovere di:

- 1) pagare la quota annua di iscrizione
- 2) rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti (Amministrativo, Tecnico o altro) nonché le deliberazioni degli organi sociali
- 3) mantenere un comportamento corretto, secondo i principi di etica dell'A.I.A.
- 4) collaborare secondo le proprie possibilità per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione (Art. 3)

### **Art. 10 DIRITTI**

Tutti i Soci Ordinari hanno pari diritti.

Il Socio ha diritto di:

- 1) frequentare i dojo iscritti all'A.I.A.
- 2) partecipare agli stage organizzati dall'A.I.A., previa iscrizione individuale
- 3) sostenere esami per il passaggio di grado
- 4) partecipare a tutte le manifestazioni cui l'Associazione intenda aderire
- 5) partecipare alle Assemblee convocate dall'A.I.A.
- 6) quando maggiorenne, far parte dell'elettorato passivo ed attivo nelle elezioni del C.D.

### **Art. 11 ESCLUSIONE**

Sono cause di esclusione del Socio:

- 1) l'inosservanza del presente Statuto, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
- 2) gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal rapporto associativo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata presa a maggioranza dei propri membri e comunicata per iscritto all'Associato.

In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea dovrà pronunciarsi sul ricorso alla prima riunione, con provvedimento scritto.

### **Art. 12 RECESSO**

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento, previa comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo. Le somme versate a qualunque titolo non saranno restituite.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Art. 13 ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente

Tutte le cariche associative devono intendersi gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'**A.I.A.**

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 14 COMPOSIZIONE**

L'Assemblea dei Soci Ordinari è sovrana. Essa è composta da tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea ha il compito di:

- 1) eleggere il Consiglio Direttivo
- 2) approvare il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo
- 3) approvare le modifiche dello Statuto
- 4) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione

### **Art. 15 CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno 3/10 dei Soci Ordinari in regola con la quota associativa. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata almeno 20 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione, pubblicata sul sito internet ed inviata a ciascun dojo (realtà periferiche) anche a mezzo strumenti elettronici. La convocazione deve riportare data, luogo e ordine del giorno.

La seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno previsto per la prima, ma deve essere fissata almeno un'ora dopo.

### **Art. 16 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà degli Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio Ordinario può avere una sola delega.

I Soci Ordinari persone giuridiche hanno diritto ad un voto e sono rappresentati all'interno dell'Assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo incaricato, il quale redige verbale della riunione con l'ausilio del Segretario. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti per l'approvazione del conto economico preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo, oltre che per tutte le altre materie, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto.

## Associazione Internazionale Aikido - A.I.A. - International Aikido Association

Per la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo sono richieste la presenza di almeno 1/5 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 1/5 degli associati. Le deliberazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.

### CONSIGLIO DIRETTIVO

#### Art.17 COMPOSIZIONE

I membri del Consiglio Direttivo, di seguito chiamati Consiglieri, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci da un numero minimo di 3 (tre) al numero massimo di 5 (cinque) fra gli associati maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Durante le elezioni del Consiglio Direttivo non sono ammessi voti per delega.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso di assenza prolungata o impedimento assoluto (dimissioni) di uno o più Consiglieri subentrerà il primo dei Candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Se vengono a mancare due Consiglieri si procede a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il **Presidente**, il **Vice-Presidente**, il **Segretario** ed il **Tesoriere** dell'Associazione aventi i seguenti compiti:

**Presidente:** dettagli specificati da art. 21 ad art. 23

**Vice-presidente:** sostituzione del Presidente in caso di impedimento ed esecuzione dei compiti affidati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo

**Segretario:** aggiornamento del registro degli Associati ed esecuzione dei compiti affidati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo

**Tesoriere:** esecuzione delle operazioni di ordinaria amministrazione per la gestione del fondo comune.

I Consiglieri che ricoprono cariche Amministrative possono, all'interno dell'Associazione, ricoprire anche cariche Tecniche descritte nei rispettivi Regolamenti.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali amministrative in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

#### Art. 18 COMPITI

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea
- 2) redige il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci Ordinari per l'approvazione
- 3) gestisce il fondo comune, nella persona del Tesoriere
- 4) delibera in merito alle operazioni di straordinaria amministrazione del fondo comune in capo al Tesoriere
- 5) approva gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale
- 9) formula il Regolamento Amministrativo
- 6) delibera circa l'approvazione o il rigetto delle domande di iscrizione, la sospensione e l'esclusione degli Associati
- 7) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione e conferisce delega al Presidente per la loro esecuzione
- 8) favorisce la partecipazione degli Associati alle attività dell'Associazione

## **Associazione Internazionale Aikido - A.I.A. - International Aikido Association**

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

### **Art. 19 RIUNIONI**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente e il Segretario redigono e sottoscrivono verbale della riunione.

### **Art. 20 QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO**

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

## **PRESIDENTE**

### **Art. 21 SEDE**

La sede della Presidenza è fissata presso la residenza del Presidente pro tempore.

### **Art. 22 NOMINA**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti durante la prima riunione dello stesso dopo le elezioni. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art. 23 COMPITI E POTERI**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- 1) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea
- 2) dirige le discussioni in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo
- 3) redige, con l'ausilio del Segretario, il verbale di Assemblea e di Consiglio Direttivo
- 4) firma i documenti ufficiali dell'Associazione
- 5) sovrintende alla esecuzione delle delibere degli organi associativi
- 6) conferisce incarichi al Segretario per le attività di ordinaria amministrazione

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni sono temporaneamente ricoperte dal Vice-Presidente.

Le mansioni di straordinaria amministrazione devono essere espressamente approvate dal Consiglio Direttivo.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 24 CAUSE**

Sono cause di scioglimento dell'Associazione:

- 1) la mancanza di Soci Ordinari.
- 2) la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo sociale
- 3) la deliberazione in tal senso dell'Assemblea.

**Art. 25 PRONUNCIA**

Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato con il voto favorevole di almeno 1/5 dei Soci Ordinari aventi diritto.

L'Assemblea delibera altresì sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

**Art. 26 NORMA FINALE**

La lingua ufficiale dell'**A.I.A.** è l'italiano. Il presente Statuto, così come i Regolamenti e tutti i documenti dell'**A.I.A.**, potranno essere tradotti in una o più lingue straniere.

In caso di contrasto prevale il significato proprio del testo in italiano.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.